



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letti gli atti del procedimento d'urgenza iscritto al n. 3704-1/2020 r.g.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 novembre 2020;

rilevato che con ricorso depositato il 29 settembre 2020 _____, premesso di lavorare alle dipendenze dell' _____ dal 1 luglio 2008 in virtù di un contratto a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, e di aver prestato servizio presso l'ufficio ragioneria fino a giugno 2014, ha chiesto in via d'urgenza di ordinare l'immediata corresponsione in proprio favore della retribuzione mensile, previo sommario accertamento dell'illegittimità della sospensione della stessa a far data dal 14 febbraio 2020, dovendosi escludere, ai sensi dell'art. 35, comma 14, del CCNL di comparto, dal computo del periodo di comporta le assenze per malattia connessa alla condizione di disabilità; nel merito ha chiesto di dichiarare il proprio *status* di disabilità, previa ammissione di *ctu* medico-legale, e condannare il datore di lavoro all'adozione dei provvedimenti e/o ragionevoli accomodamenti atti a consentirle di accedere a proficuo lavoro; di accertare l'illegittimità della predetta sospensione con la condanna dell' _____ al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal febbraio 2020 a tutt'oggi, nonché per quelle corrisposte solo in parte ossia con riduzione del 10% dal maggio al luglio 2019 e con riduzione del 50% da agosto 2019 a gennaio 2020; accertare il danno non patrimoniale subito per la sofferenza psico-fisica e alla dignità della persona con la condanna al relativo risarcimento da determinarsi anche in via equitativa;

che l'amministrazione, pur regolarmente convenuta, non si è costituita in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia;

che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella di merito, è dato ravvisare il *fumus boni iuris* quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio;

che attraverso la copiosa documentazione sanitaria prodotta la ricorrente ha sufficientemente dimostrato: - di essere affetta dal giugno 2014 da retinite pigmentosa ingravescente all'occhio destro, e di avere poi accusato sofferenza anche all'occhio sinistro con



diagnosi di “cheratite da acanthamoeba”, aggravatasi nel mese di dicembre, con un primo ricovero ospedaliero presso il _____ a gennaio e successivi controlli settimanali molto serrati per i due mesi successivi, cui ha fatto seguito un secondo ricovero con intervento in emergenza di cheratoplastica perforante terapeutica e terapie parzialmente invalidanti; - che il Centro di oftalmologia dell’A.S.P. di _____ nell’aprile 2015 ha attestato che la stessa *“necessita di ambiente lavorativo privo di ostacoli e di polveri per il pericolo d’infezioni e con luce soffusa per la spiccata fotofobia. L’uso del Vdt è limitato a brevissimi periodi di tempo e con pause frequenti”*; - che nel luglio 2015 la ricorrente ha subito un ulteriore intervento con controlli periodici e terapie di contrasto; - che, a causa di rigetto nel 2017, dopo ulteriori ricoveri ed approfondimenti clinici, ha iniziato terapie propedeutiche ad un nuovo trapianto di cornea ancora in fase di programmazione; - che a luglio di tale anno è stata riconosciuta soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap di Messina e a luglio 2018 invalida in misura pari all’80% non revisionabile; - che ella è iscritta all’Unione Italiana ciechi dal 2019;

che dagli atti emerge che l’amministrazione datrice di lavoro, a far data dal maggio 2019, al superamento dei 9 mesi di malattia, ha proceduto ad operare nei confronti della lavoratrice la riduzione stipendiale del 10% per 3 mesi e da agosto 2019 del 50% per 6 mesi e, infine, alla totale privazione della retribuzione a far data dal 14 febbraio 2020, in applicazione dell’art 35, commi 1 e 2, CCNL Comparto Università;

che, tuttavia, come rilevato dalla difesa dell’istante, il comma 14 di tale articolo prevede che *“In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.”*;

che, pertanto, la gran parte dei periodi di malattia indicati in ricorso non avrebbero dovuto essere considerati ai fini del computo e della conseguente riduzione parziale e totale della retribuzione, atteso che nei certificati di struttura pubblica rilasciati alla _____ dal luglio 2015, trasmessi al datore di lavoro, viene riportata la diagnosi di una grave patologia oculare che ha richiesto e continua a richiedere *“terapie parzialmente invalidanti”* (l’ultimo dei quali datato 5.9.2020, per 30 giorni);



che ricorre, altresì, il *periculum in mora*, posto che la ricorrente ha allegato e adeguatamente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno personale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata;

che, infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario pregiudicherebbero il diritto della stessa, privata della retribuzione dal mese di febbraio, di provvedere - in mancanza di altre fonti di reddito - alle esigenze primarie del proprio nucleo familiare, composto dalla stessa e dalla figlia non autosufficiente (v. autocertificazioni in atti);

che, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa, la regolamentazione delle spese può essere rinviata alla decisione del merito;

P. Q. M.

ordina all' _____, contumace, di provvedere all'immediata corresponsione dell'intera retribuzione mensile in favore della ricorrente, ai sensi dell'art 35, comma 14, del CCNL di comparto; spese al merito.

Messina, lì 4.11.2020

Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro

